COMUNE DI PORTO TORRES (SS)

Allestiscono nei parcheggi stalli di sosta di soli 5x2 m per impedire la sosta alle autocaravan

di Angelo Siri

Per superare quanto previsto dal Codice della Strada ecco ripetersi lo stesso canovaccio nel Comune di Porto Torres.

A qualcuno disturba il turismo in autocaravan e sollecita il Sindaco a emanare un atto in violazione di legge per limitare e/o impedire la libera circolazione e sosta a chi arriva nel territorio con un'autocaravan.

Diritto/dovere di tutti di intervenire per far revocare detto illegittimo provvedimento in modo da evitare oneri ai cittadini, alla Pubblica Amministrazione e alla macchina della Giustizia in quanto verrebbe investita da ricorsi sia al Tribunale Amministrativo Regionale sia diretti ai Giudici di Pace.

IL MESSAGGIO DELL'ASSOCIATO

Inviato: sabato 15 ottobre 2022

Da: ... omissi per la privacy ...

A: pierluigiciolli@coordinamentocamperisti.it

Oggetto: Ordinanza comune di Porto Torres 13-10-2022 misure anticamper.

https://www.comune.porto-torres.ss.it/it/documenti/albo-pretorio/atto/index.html?idatto=23521

Spett. Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti Alla Cortese attenzione Pier Luigi Ciolli

Buongiorno, mi chiamo ... *omissi per la privacy* ... e sono un vostro associato, leggo con molta attenzione e soddisfazione le vostre "battaglie" legali contro le discriminazioni poste in essere contro noi camperisti da parte di molte amministrazioni comunali.

Oggi leggendo il giornale "La nuova Sardegna" mi sono soffermato su un articolo (in allegato) che come titolo riporta "Camper stop alla sosta selvaggia - nelle piazze posto solo per le auto - ".

Si parla di un'ordinanza emanata dal comune di Porto Torres che di fatto caccia dalla piazza i Camper che superano i 5 metri di lunghezza con la motivazione di aver ricevuto segnalazioni di "malcontento posto dagli abitanti delle palazzine vicine".

Quindi nell'attesa che il comune di Porto Torres si possa dotare di un area di sosta per i camper (quelli autorizzati) l'ordinanza caccia via i camper da quella piazza lasciando solo la possibilità alle autovetture.

Non so se questa ordinanza che trova in allegato sia del tutto legittima, proprio per questo mio dubbio vi chiedo di poterla verificare per giudicare l'operato dell'amministrazione comunale di Porto Torres sia pienamente legittimo.

L'ordinanza pubblicata sul sito del comune la trovate cliccando sul link sopra riportato.

Vi ringrazio anticipatamente e buon lavoro.

Camper stop alla sosta selvaggia nelle piazze posto solo per le auto

Ordinanza della polizia locale: parcheggio vietato ai veicoli oversize



L'obiettivo è quello di dotare l'area comunale di un'area sosta regolare peri camper Porto Torres Nelle piazze principali della città gli stalli dei parcheggi saranno riservatisolo ai veicoli con dimensioni non eccedenti i 5 metri di lunghezza e i 2 metri dilarghezza. Lo prevede una ordinanza firmata dalla comandante della polizia locale, Maria Caterina Onida, per disciplinare la circolazione stradale nelle aree di sosta del piazzale interno all'ex strada provinciale 81 (tratto compreso tra le vie Balai e Tramontana), il piazzale della stazione marittima e ferroviaria e il piazzale interno all'exitato compreso tra le vie Balai e Iramontana) e piazzale della stazione marittima e ferroviaria e il piazzale interno all'

porto commerciale adiacente l'ingresso dalla via Vespucci. Intutti questi stalli è quindi necessario riservare l'accesso e la sosta negli spazi presenti ai soli veicoli aventi quelle dimensioni, in considerazione delle caratteristiche dei parcheggi medesimi e al limitati pazi di manovra interni. Il provvedimento amministrativo mira dunque ad assicurare le condizioni minime di sicurezza stradale all'interno di queste aree di sosta riservate principalmente alle vetture, che sovente sono invece occupate da camper non registrati.

Da diversi giorni ce ne sono alcuni che hanno scelto di stabilirsi in piazza Eroi dell'Onda, come segnalato dai residenti della zona, occupando di fatto gli stalli vicino alla rastrelliera riservata alle bici. Un parcheggio non autorizzato che ha creato un certo malcontento proprio tra gli a bitanti delle palazzine vicine, perché a lorodire c'è una situazione igienico-sanitaria precaria in quell'angolo della piazza. L'ordinanza del Comando di polizia municipale va nella direzione di riservare i parcheggi delle piazze solo alle auto, nell'arCamper In sosta a Bailat Motte le proteste del resident che segnalano mezzi che occupano stalli non autorizzati creando problemi di manovra e rischi per la circolazione



tesa che anche Porto Torres si possa dotare di un'area sosta per i camper (quelli autorizzati). L'ufficio tecnico comunale dovrà ora provvedere ad allestire nei piazzali la segnaletica orizzontale e verticale, in particolare alla delimitazione di ogni singolo stallo nel rispetto delle dimensioni previste, e al posizionamento dei cartelli "P" di parcheggio muniti del pannello aggiuntivo "entro il tracciato". L'ordinanza entrerà infatti in vigore appena prontala segnaletica (g.m.)

LA RISPOSTA DELL'ASSOCIAZIONE

Inviato: domenica 16 ottobre 2022

Da: pierluigiciolli@coordinamentocamperisti.it

A: ... omissi per la privacy ...; segreteria@coordinamentocamperisti.it

Oggetto: Comune di Porto Torres o revoca o ricorso urgente al TAR SARDEGNA

Comunicazione ricevuta che giro alla Segreteria che, appena possibile, attiverà l'accesso al provvedimento istitutivo delle limitazioni e agli atti della relativa istruttoria al fine di poter chiedere la revoca del provvedimento e la relativa rimozione della segnaletica stradale, pena il ricorso al TAR della SARDEGNA. Peccato che i camperisti sardi non si associno in massa, preferendo che siano sempre i camperisti che si associano alla nostra associazione a dedicare tempo e denaro per liberarli. Aprendo https://www.coordinamentocamperisti.it la dimostrazione concreta dei costi e del tempo dedicato alla difesa dei diritti dei camperisti alla circolazione e sosta dal 1985 a oggi.

Grazie anche al tuo contributo, siamo in azione, quindi, inFORMA i camperisti che incontri e/o conosci che possiamo proseguire nella difesa dei loro diritti alla circolazione e sosta solo se si associano: il contributo associativo per anno solare è veramente modestissimo:

20 euro come SOCIO GREEN oppure 35 euro come SOCIO COLLEZIONISTA: **in ambedue i casi** fruiscono delle stesse scontistiche. Per versare ci sono le seguenti possibilità:

- aprendo www.coordinamentocamperisti.it e cliccando su PayPal (nessuna commissione da pagare),
- con bonifico bancario su IBAN IT11D0303202805010000091123,
- con bollettino postale sul conto corrente 25736505.
 Ricordarsi di segnalarci il versamento inviandoci una mail a info@incamper.org completa di cognome, nome, indirizzo, targa autocaravan.

A leggervi. Cordiali saluti, Pier Luigi Ciolli

Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti

www.coordinamentocamperisti.it - www.incamper.org



Comune di Porto Torres

Ordinanza n° 110 del 13/10/2022

Settore: Polizia Locale

Servizio: Servizio Polizia Locale

Dirigente/Responsabile: Dott.ssa Onida Maria Caterina

Oggetto: Disciplina della circolazione stradale nelle seguenti aree di sosta: Piazzali interni Ex S.P.81 (tratto compreso tra la via Balai e la via Tramontana)- Piazzale Eroi dell'Onda (Renaredda)- Piazzale Stazione Marittima/Ferroviaria - Piazzale interno al Porto Commerciale adiacente l'ingresso dalla via Vespucci.

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

CONSIDERATA la necessita'di disciplinare la circolazione stradale nei piazzali di sosta di cui in oggetto, al fine di migliorare le condizioni della sosta e del transito dei veicoli circolanti all'interno delle aree medesime;

RITENUTO necessario riservare l'accesso e la sosta negli spazi ivi presenti ai soli veicoli aventi dimensioni non eccedenti i mt 05,00 di lunghezza e mt 2,00 di larghezza, stante le caratteristiche dei parcheggi medesimi correlate alla loro conformazione ed ai limitati spazi di manovra interni, onde assicurare le condizioni minime di sicurezza stradale all'interno delle suddette aree di sosta; **ATTESO** che gli stalli da realizzarsi internamente alle predette aree dovranno essere rispondenti alle dettate prescrizioni, per cui delimitati da idonea segnaletica orizzontale nel rispetto delle dimensioni stabilite per ogni singolo stallo di sosta:

Visto l'art.7 delle norme della circolazione stradale, approvato con Decreto Legislativo 30 Aprile 1992, n.285 aggiornato e modificato dal D. L.vo n.360/93, in base al quale i Comuni possono con proprie ordinanze nell'ambito dei rispettivi territori, stabilire obblighi, divieti e limitazioni alla circolazione dei veicoli nei centri abitati;

Visto il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo "Codice della Strada" emanato con DPR 16 Dicembre 1992, n.495;

ORDINA

Nelle seguenti aree di sosta:

- 1) Piazzali interni alla Ex S.P.81 nel tratto interposto tra la via Balai e la Rotatoria con la via Tramontana;
- 2) Piazzale Eroi dell'Onda (Renaredda);
- 3) Piazzale Stazione Marittima/Ferroviaria (con ingresso dalla via M.A.Bassu);
- 4) Piazzale interno al Porto Commerciale adiacente l'ingresso dalla via Vespucci, è consentita la sosta ai soli veicoli non eccedenti i limiti dimensionali pari a mt 05,00 di lunghezza e mt 2,00 di larghezza;

 D I S P O N E
- Che il Settore Manutenzioni dell'Ufficio Tecnico Comunale, provveda ad allestire nei Piazzali in oggetto, la segnaletica orizzontale e verticale prescritta, in particolare alla delimitazione di ogni singolo stallo nel rispetto delle dimensioni pari a mt 05,00 x mt 02,00 e della apposizione dei cartelli "P" di parcheggio (di cui alla Fig II 170 Art 125 del Regolamento di Esecuzione del C.d.S) muniti del pannello aggiuntivo "Entro il tracciato";
- Che il presente provvedimento entri in vigore a completamento dei lavori di realizzazione della segnaletica medesima;

INFORMA

- Che è fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza;
- Che il Responsabile unico del Procedimento è l'Assistente Capo Luigi BUSIA in qualità di Responsabile dell'Ufficio Viabilità della Polizia Locale.

AVVERTE

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 7/8/1990 n. 241 si comunica che la presente ordinanza può essere impugnata nanti il Tribunale Amministrativo della Sardegna nel termine di 60 giorni decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza della medesima (Artt. 29 e 41 del D. Lgs. 2/7/2010 n. 104) ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza (artt. 8 - 9 e ss. D.P.R. 24/11/1971 n. 1199).

ONDA MARIA CATERINA
2022/2010.3 19.25.11

IL DIRIGE MARIO MARIA CERAL NSABILE
2.6 1.5 THAT ROOM TO 6.18.501
2.6 1.5 THAT ROOM TO 6.18.501

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.